

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno venticinque Marzo, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.57 - I.P. 924/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/4/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di San Giorgio di Piano. Variante n. 3/2018 al Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 9.04.2019 e controdedotta con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10.02.2020. Espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10, L.R. n. 20/2000, nonché formulazione della valutazione ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 3, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di San Giorgio di Piano. Variante n. 3/2018 al Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 9.04.2019 e controdedotta con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10.02.2020. Espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10, L.R. n. 20/2000, nonché formulazione della valutazione ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 3, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, l'intesa di competenza della Città metropolitana di Bologna², prevista nell'ambito del procedimento di approvazione della variante n. 3/2018 al Piano Strutturale Comunale (PSC) *adottato dal Comune di San Giorgio di Piano*, contestualmente alla variante n. 9/2019 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 9.04.2019 e controdedotto, per quanto concerne la variante al PSC, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2019.

Detta intesa viene espressa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, in esito alle valutazioni delle controdeduzioni comunali nonché in base alle considerazioni precisate in dettaglio nella Relazione istruttoria³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“Non essendo intervenuto a conclusione della Conferenza di Pianificazione, l'Accordo di Pianificazione, la Città Metropolitana di Bologna esprime l'intesa alla variante al PSC, di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000, attestandone la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.”;

2. *esprime inoltre la contestuale Valutazione Ambientale*⁴ definitiva di competenza della Città

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Ai sensi dell'art. 32, comma 10, L.R. n. 20/2000, l'intesa della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta del Comune, nel caso in cui non sia intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione, di cui all'art. 32, commi 3 e 9, L.R. n. 20/2000. Nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC in esame, l'Accordo di Pianificazione tra il Comune e la Città metropolitana di Bologna non è stato sottoscritto. Si applica altresì l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 32 bis, comma 3 L.R. 20/2000 in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4 L.R. 24/2017.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 16357 del 17.03.2020 – Fasc. 8.2.2.6/4/2018.

⁴ Si richiama l'art. 5, comma 7, lett. a), L.R. n. 20/2000, che assegna alla Città metropolitana, quale Ente competente, il compito di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei Piani comunali nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione. In particolare, *per i PSC la valutazione ambientale è prevista nell'ambito dell'intesa* di cui all'art. 32, comma 10, qualora non sia stato stipulato l'Accordo di Pianificazione, come nel caso

metropolitana di Bologna prevista sul documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) del PSC in esame, a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale e delle osservazioni presentate, nonché in considerazione della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di Bologna*⁵, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata (Allegato A), nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sul PSC e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità delle indicazioni contenute nell'allegata proposta di Parere di ARPAE AACM, agli atti della Città metropolitana con PG n.15740 del 13/03/2020.”

3. dà atto dell'esenzione, nel presente procedimento, dal *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*, sulla base di quanto espresso nella motivazione;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di San Giorgio di Piano per la conclusione del procedimento urbanistico;
5. richiama, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016⁶, in merito alla informazione sulla decisione, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale⁷.

del procedimento in esame.

⁵ Documento Prot. n. 40139 del 12.03.2020, acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 15740 del 13.03.2020. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva medesima, ARPAE - AACM svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE AACM, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

⁶ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

⁷ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

Motivazioni:

Il Comune di San Giorgio di Piano è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

Il Comune suddetto ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 10824 del 14.09.2018⁸, l'approvazione del Documento preliminare⁹, elaborato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 20/2000, della Variante al PSC con Delibera di Giunta comunale n. 62 del 27.07.2018.

La Città metropolitana di Bologna ha espresso, con Atto del Sindaco n. 263 del 5.12.2018, il *“Contributo istruttorio della Città metropolitana di Bologna relativo ai documenti di pianificazione predisposti dal Comune di San Giorgio di Piano per la consultazione preliminare della Variante specifica n. 3/2018 al PSC vigente, ai sensi dell'art. 32 bis, L.R. n. 20/2000”*.

All'esito della fase di concertazione, il Comune suddetto ha in seguito comunicato alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 6373 del 29.05.2019¹⁰, la contestuale adozione della Variante al PSC e della Variante al RUE in oggetto con rispettive delibere di Consiglio comunale n. 17 e n.18 del 9.04.2019.

Con note Prot. n. 11333 del 4.10.2019¹¹ e Prot. n. 12717 del 7.11.2019¹², il Comune ha successivamente trasmesso la documentazione integrativa¹³ relativa alla Variante in parola, per gli adempimenti previsti ai sensi di legge.

Con atto del Sindaco metropolitano n. 251 del 17/12/2019 la Città metropolitana ha formulato una riserva in merito alla variante n. 9/2019 al RUE nonché la valutazione ambientale Valsat definitiva relativamente alla stessa e la Valsat preventiva relativamente alla variante n. 3/2018 del PSC.

Successivamente, con nota prot. n. 1761 del 14/02/2020¹⁴, il Comune di San Giorgio di Piano ha chiesto l'Intesa con la Città metropolitana a seguito di controdeduzioni ai pareri degli enti ed alle riserve della Città metropolitana. Le medesime controdeduzioni sono state rispettivamente formulate con delibere del Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 10.02.2020. Con la predetta comunicazione il Comune ha altresì trasmesso la documentazione necessaria ai fini dell'espressione dell'Intesa.

⁸ Acquisita in atti con P.G. n. 50459 del 17.09.2018 – Fasc. 8.2.2.6./4/2018.

⁹ Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.R. n. 20/2000, l'Amministrazione procedente sottopone alla Conferenza di pianificazione un unico documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e le scelte di pianificazione che si intendono perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

¹⁰ Acquisita in atti con P.G. n. 33770 del 30.05.2019 – Fasc. 8.2.2.6./4/2018.

¹¹ Raccolta in atti con P.G. n.58032 del 7.10.2019.

¹² Acquisita in atti con P.G. n. 65151 del 7.11.2019.

¹³ Richiesta dalla Città metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 37098 del 13.06.2019.

¹⁴ In atti con PG n. 9194 del 14/02/2020.

Il Comune di San Giorgio di Piano, con la proposta di Variante in oggetto, esprime la volontà di aggiornare il PSC rispetto ad alcune tematiche puntuali. Tra queste modifiche si propone l'apposizione di un vincolo di *valore storico-testimoniale* su un edificio ad uso produttivo in località Stiatico nonché l'eliminazione di un'area umida a seguito di dismissione dell'attività di itticoltura e il riconoscimento di un'attività extra-agricola già esistente e riconosciuta nel confinante Comune di Castello d'Argile.

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, consente ai Comuni dotati di PSC di completare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'avvio del procedimento inerente il Piano Urbanistico Generale (PUG), l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro varianti mediante l'applicazione, in via transitoria, delle procedure previste dalla L.R. n. 20/2000.

Nel caso di specie la Città metropolitana di Bologna formula l'intesa alla variante n. 3/2018 del Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32, comma 10, L.R. n. 24/2017, non essendo intercorso l'Accordo di Pianificazione e con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 32 bis, comma 3 L.R. 20/2000 in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 4, comma 4 L.R. 24/2017.

Tanto premesso il procedimento amministrativo relativo alla Variante al PSC in esame¹⁵ è stato avviato dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana¹⁶ con decorrenza dei termini dal 14 febbraio 2020, quale data di arrivo della predetta richiesta di Intesa per la durata complessiva di 45 giorni¹⁷, e con *scadenza inizialmente prevista entro il 30 marzo 2020*. Si segnala, tuttavia, la rideterminazione del termine finale al 20 maggio 2020, secondo il nuovo computo dei termini procedurali stabilito dall'art. 103, comma 1 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020, reso a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Si ritiene comunque opportuno procedere all'emanazione del presente atto sindacale al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del predetto Decreto legge, nonché secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Assessora Barbara Lori, acquisite agli atti della Città metropolitana con PG n. 16618 del 19.03.2020.

In relazione ai termini di scadenza del procedimento inizialmente previsti, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione inviata dal Comune relativa alle controdeduzioni, predisponendo conseguentemente la *Relazione istruttoria*¹⁸ allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale viene espressa l'intesa sul PSC in esame, attestandone la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.

¹⁵Si richiamano le norme di cui all'art. 32, comma 10 e 32 bis, L.R. n. 20/2000.

¹⁶ Con nota P.G. n. 10806 del 21.02.2020.

¹⁷ Termine di 90 giorni ridotto della metà ai sensi dell'art. 32 bis, comma 3 L.R. 20/2000.

¹⁸Acquisita in atti con P.G. n. 16357 del 17.03.2020.

Nella suddetta Relazione istruttoria, vengono inoltre espresse le *valutazioni di compatibilità ambientale definitive* rispetto al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) della variante al PSC in esame, tenuto conto dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, delle osservazioni presentate nella fase di pubblicazione e deposito del Piano, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – AACM nella *proposta di parere motivato*¹⁹, come da documento allegato alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

A tale proposito, si precisa che, ai fini delle suddette valutazioni ambientali, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM), in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016.

In coerenza con quanto espresso in sede di riserve con atto del Sindaco metropolitano n. 251 del 17/12/2019, si dà atto che la Variante in esame, per le sue caratteristiche, non richiede le verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio tramite indagini geologiche e sismiche, previste ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008.

In considerazione di quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Giorgio di Piano per la conclusione del procedimento urbanistico in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

¹⁹In atti con P.G. n. 15740 del 13.03.2020.

²⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- Allegato n. 1 Relazione Istruttoria (Prot. n. 16357 del 17.03.2020) corredata da:
Parere motivato di ARPAE AACM (Prot. n. 15740 del 13.03.2020) - ALLEGATO A alla
Relazione Istruttoria.

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).